



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Pianificazione servizi trasporto - Controllo trasporto privato - Energia - Protezione Civile

OGGETTO: Autorizzazione al trasferimento della sede dell'attività dell'Autoscuola "Express S.A.S. di Iesce Pasquale" nei locali siti in Solopaca (BN), al Corso Stefano Cusani n. 334. Conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, c. 1, della L. 241 del 1990.

Determinazione N. 1158 del 23 GIU. 2020

Il Dirigente

Premesso che:

- ai sensi del c. 1 dell'art. 123 D.Lgs. 30.04.92 n. 285, l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza tecnico-amministrativa sulle Autoscuole compete alle Province;
- con Determinazione di questo Ente n. 12/10 del 06.03.2003 la società Express S.A.S. di Iesce Pasquale è stata autorizzata a gestire l'omonima autoscuola ad insegnamento completo presso la sede operativa di Solopaca (BN), viale dei Pini 6;

Vista la nota del 19.11.2019, acquisita al prot. n. 32400 in pari data, con la quale la società in oggetto comunicava il trasferimento dell'anzidetta attività, "per causa di forza maggiore ovvero per sopravvenuta inagibilità del locale sotto il profilo igienico-sanitario", presso i locali siti in Solopaca, Corso Stefano Cusani 334;

Tenuto conto che il carteggio relativo alla nuova sede destinata allo svolgimento dell'attività, allegato all'anzidetta comunicazione, risultava mancante della documentazione necessaria al fine di accertare l'idoneità dei locali sotto il profilo amministrativo, urbanistico e igienico-sanitario, in particolare:

- certificato di agibilità dei locali, rilasciato dal competente comune;
- certificato di idoneità degli stessi sotto il profilo igienico-sanitario, rilasciato dalla A.S.L. territorialmente competente;
- titolo di disponibilità dei locali a favore della società richiedente, specificando la destinazione dei locali ad uso scuola guida, debitamente registrato presso il competente Ufficio del Registro;
- dimostrazione dell'attuale destinazione urbanistica dei locali nei quali si intende trasferire l'attività;
- documento dal quale emerga l'intervenuta variazione dall'attuale categoria catastale di appartenenza degli anzidetti locali (A2), a quella relativa all'uso cui gli stessi sono destinati, come tra l'altro previsto dalla vigente normativa in materia, che attribuisce alle U.I.U. (Unità Immobiliari Urbane) destinate all'attività in oggetto la categoria A10;
- planimetria catastale aggiornata;

Vista la conseguente comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2436 del 28.01.2020 dello scrivente Settore, finalizzato all'irrogazione della sanzione della sospensione dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola in oggetto, ai sensi del comma 8 del citato art. 123 del D. Lgs. n. 285/1992;

Vista la nota del 13.02.2020, acquisita al prot. n. 4644 in pari data, con la quale l'anzidetta società Express S.A.S. ha provveduto alla trasmissione della suddetta documentazione, richiesta con la comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra, prot. n. 2436/2020;

Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 29.05.2020 dai funzionari della Provincia, dal quale emerge che gli anzidetti locali, pur presentando alcune difformità rispetto alla documentazione amministrativa prodotta, sono idonei all'esercizio dell'attività di Autoscuola e di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Vista la nota prot. n. 12724 del 01.06.2020 di questo Ente, con la quale, a seguito dell'anzidetto sopralluogo del 29.05.2020, è stata richiesta la regolarizzazione delle suddette difformità emerse;

Viste le note dell'autoscuola in oggetto del 04.06.2020, acquisita al prot. al n. 13074 del 05.06.2020, e del 17.06.2020, acquisita al prot. al n. 14248 del 18.06.2020, e la documentazione ad esse allegata;

Visto l'art. 123 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;
Visto l'art. 335 del DPR 495/92, regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
Visto l'art. 3 del Decreto Ministeriale del 17.05.1995 n. 317 e s.m.i.;

Visti i Decreti del Presidente della Provincia N. 1 del 09.01.2020 e N. 2 del 16.01.2020, che hanno conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico all'Ing. Angelo Carmine Giordano;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto, per quanto sopra, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento della sede dell'attività dell'autoscuola "Express S.A.S. di Iesce Pasquale" nei suddetti locali ubicati in Solopaca al Corso Stefano Cusani n.334;

DETERMINA

- di autorizzare la società "Express S.A.S. di Iesce Pasquale" al trasferimento della sede dell'attività nei locali ubicati in Solopaca (BN) al Corso Stefano Cusani n. 334, censiti al catasto fabbricati del comune di Solopaca al foglio n.19, particella n.411, sub 10, categoria catastale A10, per la gestione dell'omonima autoscuola ad insegnamento completo, autorizzata con la Determinazione dirigenziale n. 12/10 del 06.03.2003, della quale questa determinazione costituisce parte integrante;
- di ritenere conclusa la procedura amministrativa avviata con l'anzidetta nota prot. n. 2436/2020 con l'adozione del presente provvedimento;
- di trasmettere copia dello stesso, per quanto di competenza, agli enti territorialmente competenti.

L'Istruttore Amm.vo
(Romano Caporaso)



Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gianpaolo Signoriello)



Il Dirigente
(Ing. Angelo Carmine Giordano)

